

N. R.G. 3738/2019



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sezione prima

nelle persone dei seguenti magistrati:

Carla Romana Raineri	Presidente
Rossella Milone	Consigliere rel.
Manuela Cortelloni	Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. r.g. **3738/2019** promossa in grado d'appello

DA

██████████ (C.F. ██████████) elettivamente domiciliato in VIA  
██████████ 70122 BARI presso lo studio dell'avv. ██████████ che lo  
rappresenta e difende come da delega in atti

APPELLANTE

CONTRO

██████████ S.P.A. (C.F. ██████████) elettivamente domiciliata in CORSO  
██████████ 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. ██████████  
che la rappresenta e difende come da delega in atti

APPELLATA

pagina 1 di 9



conclusioni

Per [REDACTED]

*Voglia l'ecc.ma Corte di Appello adita, in riforma della gravata sentenza, così provvedere:*

*In via cautelare, sospendere l'esecutività della sentenza impugnata, ricorrendo i gravi e fondati motivi di cui all'art. 283 c.p.c.;*

*- Dichiarare improcedibile la domanda avanzata da [REDACTED] SPA, in persona del legale rappresentante p.t., per violazione art. 3 del decreto-legge 132/2014, conv. nella legge 162/2014, mancato espletamento della negoziazione assistita obbligatoria;*

*- In subordine, assegnare alla [REDACTED] Spa il termine di quindici giorni per l'espletamento della negoziazione assistita a norma dell'art. 3 D. L. 132/2014;*

*- Nel merito, annullare la sentenza nella parte in cui ha ritenuto fondata la domanda attorea e/o "sorretta da adeguata prova scritta" e, per l'effetto, dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o invalidità del contratto di cessione del 22.12.2011, nonché l'invalidità ed inefficacia delle scritture private del 01.12.2012 e 01.12.2014 nella parte in cui danno atto di un credito in favore di [REDACTED] Spa di € 50.659,33.*

*- Di conseguenza, condannare la soc. [REDACTED] [REDACTED] Spa, in persona del legale rappresentante p.t. con sede in Milano alla Via [REDACTED] (P.IVA [REDACTED]) alla restituzione della somma di € 27.053,26 oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo;*

*- Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.*

*- In via istruttoria: chiede ordinarsi l'esibizione ex art. 210 c.p.c. dei contratti in originale di conferimento di incarico di revisione contabile sottoscritto dalle soc.*

*[REDACTED] s.r.l., [REDACTED] s.r.l., [REDACTED] s.r.l., [REDACTED] s.r.l.*



*Riservato ogni altro mezzo istruttorio in base al comportamento processuale di controparte.*

Per [REDACTED] S.P.A.

*Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reictis, previa ogni più opportuna declaratoria e statuizione del caso, così giudicare:*

*In via preliminare pregiudiziale:*

*- dichiarare l'appello proposto dal Dott. [REDACTED] avverso la sentenza n. 5186/2019 emessa dal Tribunale di Milano il 31 maggio 2019 e pubblicata in pari data, inammissibile;*

*Nel merito in via principale:*

*- rigettare l'appello proposto Dottor [REDACTED] in quanto infondato in fatto e in diritto, e conseguentemente confermare integralmente l'impugnata sentenza n. 5186/2019 emessa dal Tribunale di Milano il 31 maggio 2019 e pubblicata in pari data, per i motivi tutti esposti in narrativa;*

*In via istruttoria:*

*- dichiarare l'inammissibilità della richiesta istruttoria di esibizione ex art. 210 cpc formulata dal Dottor [REDACTED] per i motivi esposti in narrativa;*

*- ammettere all'occorrenza, le istanze istruttorie dedotte da [REDACTED] nel corso del giudizio di primo grado indicate nelle memorie ex art. 183 VI co. n. 2 cpc depositata da [REDACTED]*

*- comunque respingere integralmente le istanze istruttorie richieste dal Dottor [REDACTED]*

*- con ogni riserva.*

*In ogni caso:*

*- con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre 15% rimborso forfetario, 4% cpa e 22% IVA come per legge del presente giudizio.*

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

██████████ S.p.A. e ██████████ hanno stipulato tre distinti contratti, che sono stati posti da ██████████ a fondamento di una domanda giudiziale di condanna proposta davanti al Tribunale di Milano.

-Il contratto 22.12.2011 (doc. 2 appellata) è intitolato “*contratto di cessione di crediti*” e, in sintesi, contiene l’accordo relativo alla cessione, da parte di ██████████ a ██████████ di crediti che la Società vanta verso cinque propri clienti per un ammontare complessivo di euro 50.659,33, crediti che vengono trasferiti a titolo oneroso per il corrispettivo di euro 50.000,00, che il cessionario ██████████ si obbliga a corrispondere entro il 31.3.2012.

-Il contratto 1.11.2012 (doc. 3 appellata) nella premessa contiene la manifestazione di volontà delle parti di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro subordinato che le lega e di prevenire qualsiasi controversia che possa insorgere in relazione alla cessazione del suddetto rapporto; nella premessa vi è altresì la dichiarazione che ██████████ è socio di ██████████ ed intende cedere a terzi le quote della società.

Nell’atto le parti pattuiscono il versamento, da parte della Società, della somma di euro 40.000,00 a titolo di incentivo all’esodo e di euro 10.000,00 a titolo transattivo, a fronte della rinuncia da parte di ██████████ a qualsiasi ulteriore pretesa derivante dal rapporto di lavoro; è altresì previsto il versamento della somma di euro 24.597,69 per spettanze di fine rapporto e rimborsi spese, il tutto al netto di quanto la Società è tenuta a versare ad una Banca in adempimento di un contratto di finanziamento contro cessione di quote di stipendio, somma quest’ultima calcolata in euro 40.833,11.

Nell’atto vi è altresì l’accordo per il trasferimento della partecipazione al capitale sociale, che ██████████ si impegna ad effettuare in favore della Società per il prezzo di euro 28.000,00.





Nel paragrafo 5 le parti regolano i “*rappporti pregressi e cessione crediti*” richiamando quanto dovuto da [REDACTED] in forza del contratto di cessione crediti stipulato il 22.12.2011 e stabiliscono che l’importo di euro 50.659,33 sarà corrisposto a [REDACTED] senza interessi entro 24 mesi dalla sottoscrizione del “*presente contratto*”.

Le parti hanno altresì previsto che tale importo potrà essere compensato con gli importi che la Società riconoscerà a [REDACTED] per i clienti che questi procurerà nei 12 mesi successivi ed hanno stabilito che in tali casi di volta in volta verrà concordata una percentuale, in ogni caso non superiore al 20% del corrispettivo convenuto.

-Il contratto 16.10.2014 (doc. 4 appellata) è intitolato “*compensazione di credito*”, richiama l’accordo del 1.11.2012 e stabilisce che “*il presente contratto integra gli accordi tutti già in essere tra le parti*”.

Nell’atto [REDACTED] si impegna a pagare a [REDACTED] euro 5.000,00 oltre Iva in relazione alle perdite subite per l’anticipata cessazione del rapporto con un cliente e la Società riconosce di essere debitrice di complessivi euro 5.000,00 per due contratti procurati da [REDACTED] in relazione a tali due titoli le parti dichiarano di compensare i crediti e di non avere più nulla a pretendere l’una dall’altra.

Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 5186/19 (qui appellata), ha accolto la domanda di condanna al pagamento di euro 29.677,52 oltre interessi, formulata da [REDACTED] S.p.A. nei confronti di [REDACTED] rimasto contumace.

Il Tribunale, in sintesi, ha ritenuto che le tre scritture private datate 22.12.2011, 1.11.2012 e 16.10.2014, il cui contenuto è stato sopra sintetizzato, costituissero idonea prova degli accordi intervenuti fra le parti, dai quali derivava il debito della parte convenuta.



██████████ ha appellato la sentenza per i seguenti motivi:

-violazione dell'art. 3 d.l. 132/14 conv. in l. 162/14 per non essere stato rilevato il mancato avvio della procedura di negoziazione assistita

-violazione delle regole in tema di prova, per avere il primo giudice attribuito rilievo alla contumacia e per aver ritenuto documentalmente provato il credito senza verificare se risultassero esistenti i crediti ceduti con il primo contratto, in violazione dell'art. 1266 c.c., che nelle cessioni a titolo oneroso impone al cedente di garantire l'esistenza del credito ceduto.

Nella modifica richiesta alla ricostruzione compiuta dal primo giudice l'appellante deduce altresì l'invalidità del contratto per la cessione di un credito sociale al socio, deducendo anche che il contratto di cessione dei crediti sarebbe stato stipulato per consentire alla Società di chiudere il bilancio senza perdite.

L'appellante invoca, pertanto, la riforma della sentenza di primo grado con la dichiarazione di improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della negoziazione assistita e, nel merito, chiede la dichiarazione di nullità del contratto di cessione dei crediti e di invalidità e inefficacia delle altre scritture, con la condanna dell'appellata alla restituzione della somma di euro 27.053,26 versata in parziale esecuzione del contratto di cessione dei crediti.

L'appellata si è costituita ed ha eccepito l'inammissibilità delle domande di nullità dei contratti e di condanna alla restituzione formulate per la prima volta in appello, al pari delle istanze istruttorie articolate dall'appellante, e nel merito ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.

La causa è stata posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe, con assegnazione di termini per gli scritti conclusivi.





## MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Corte che l'appello sia infondato.

La mancata negoziazione assistita di cui all'art. 3 d.l. 132/14 conv. in l. 162/14 può essere eccepita o rilevata non oltre la prima udienza nel giudizio di primo grado e pertanto, non essendo stata rilevata dal giudice né eccepita dalla parte entro il suddetto termine, nessuna improcedibilità della domanda può essere dichiarata.

Il motivo di impugnazione attinente al merito è parimenti infondato poiché la sentenza impugnata ha correttamente valutato la prova documentale offerta dai contratti che la società attrice, odierna appellata, aveva prodotto in giudizio.

Il credito azionato è costituito, per l'importo di euro 27.053,26, dal saldo del corrispettivo della cessione a titolo oneroso dei crediti, indicati nel contratto di cui al doc. 2 cit., da parte di [REDACTED] (cedente) a [REDACTED] (cessionario), che si era obbligato a versare l'intero importo pattuito.

L'indagine sull'esistenza dei crediti ceduti non era necessaria ai fini del riconoscimento del diritto a tale corrispettivo poiché, con apposita clausola (v. art. 14 doc. 2 cit.), le parti avevano convenuto che la Cedente non garantisse l'esistenza dei crediti ceduti né la solvenza dei debitori.

La clausola suddetta non presenta alcun vizio, essendo conforme alla previsione degli artt. 1266 e 1267 c.c., in essa richiamati.

Nessuna nullità può essere poi ravvisata nell'intervenuta cessione di crediti da parte della società al socio, in difetto di prova di ragioni concrete che possano inficiare l'accordo, prova che l'odierno appellante non ha in alcun modo offerto nei termini perentori entro i quali devono essere articolati i mezzi istruttori nel giudizio di primo grado.



Per la stessa ragione non possono essere deliberate le domande di inefficacia dei suddetti contratti e di condanna alla restituzione dell'importo già versato quale corrispettivo della cessione, trattandosi di domande nuove, inammissibili in appello, ancor prima che infondate.

Sugli ulteriori importi richiesti (756 euro, a titolo di Iva sui crediti compensati con l'ultima scrittura, e 1.868,26 euro, derivanti dallo storno parziale dell'importo che [REDACTED] aveva riconosciuto nell'ultima scrittura quale percentuale per un cliente che [REDACTED] aveva portato alla Società dopo la cessazione del rapporto, cliente che poi non aveva pagato) l'appellante non ha articolato motivi specifici di impugnazione, sicchè la doglianza, nella parte riferita a tali crediti, risulta inammissibile.

L'appello, pertanto, deve essere respinto, con la condanna dell'appellante, soccombente, al pagamento delle spese del grado, liquidate in dispositivo, con esclusione dei compensi per la fase istruttoria, che in appello non ha avuto luogo.

#### P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:

1. respinge l'appello contro la sentenza del Tribunale di Milano n.5186/19;
2. condanna l'appellante [REDACTED] al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 6.615,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre Iva e Cpa;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.

Così deciso in Milano il 25.6.2021





Il Consigliere est.

Rossella Milone

Il Presidente

Carla Romana Raineri

